

## Rapporti tra Magistratura e Regione Campania/ASL

### Le precisazioni del Coordinatore del “Gruppo Regionale per la gestione e la prevenzione delle misure di sicurezza in Rems e la tutela della salute mentale in carcere” della Campania

La realizzazione di rapporto di collaborazione con la magistratura, elemento essenziale per una corretta attuazione della legge 81, è stata attività prioritaria della Campania fin dal gennaio 2015. I collegamenti realizzati in questi anni sono stati capillari sul territorio e sono stabilmente operativi con la maggior parte delle Procure e dei Tribunali.

In esito a queste attività sono già stati definiti e sottoscritti **due Accordi operativi**<sup>1</sup>, uno il 7 maggio tra il Tribunale di Benevento e le ASL di riferimento (Avellino e Benevento) ed uno il 5 giugno con la Procura Generale della Repubblica di Napoli (che coinvolge tutte le ASL regionali e le Procure di Napoli, Napoli Nord, Avellino, Benevento, Nola, Torre Annunziata e S. Maria Capua Vetere). Con i restati Uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Napoli e con tutti quelli afferenti alla Corte di Appello di Salerno si sta analogamente procedendo (sono di prossima sottoscrizione gli Accordi con i Tribunali di Napoli e di S. Maria Capua Vetere).

In questo contesto è ormai abituale che i Magistrati contattino i referenti delle singole ASL per verificare l'effettiva possibilità di disporre l'adozione di misure non detentive ed è del tutto condivisa e non più oggetto di discussione la configurazione della REMS come soluzione residuale e transitoria.

La maggiore efficacia delle interlocuzioni ASL/AG si realizza rispetto alle nuove ipotesi di misura di sicurezza – a misura non eseguita (lista di attesa) o anche prima dell'applicazione - mentre resta più difficile intervenire a misura detentiva già applicata, soprattutto quando si tratta di misure definitive, che spesso non vengono modificate fino alla scadenza edittale, anche se le ASL producano PTRI alternativi ben prima di questa data. Sembra spesso prevalere nelle prassi sia la rigida concezione della durata minima della misura prima di procedere ad un riesame della pericolosità sociale (art. 208 c.p.) che la particolare attenzione alla gravità del reato (indipendentemente dall'attuale stato e bisogni di salute della persona, che restano secondari e subordinati).

---

<sup>1</sup> I DUE ACCORDI SONO VISIBILI SUL SITO DELL'OSSERVATORIO stopopg per la salute mentale [www.stopopg.it](http://www.stopopg.it) nella pagina web riferita alle visite alle Rems di Calvi Risprta e di Vairano Patenora